

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE

Accordo Stato Regione Rep. N. 7/CSR del 22 gennaio 2015

DGR 1406 del 9 settembre 2016.

N. _____ data _____

TRA

Servizio Integrazione Lavorativa dell'Azienda ULSS 8 BERICA con sede legale in Via Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza, codice fiscale e partita IVA n. 02441500242 – Cod . iPA AUV, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla Dott.ssa Rafaella Dal Lago, nata a Vicenza il 05.12.1962, abilitata alla sottoscrizione del presente atto con delega del Direttore Generale del 14.03.2017 prot. n. 25562

e

AZIENDA _____ Codice Fiscale _____ con sede legale
in _____, Via _____
rappresentato da _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di _____

Premesso che

L'A.ULSS n. 8 "Berica" mediante il Servizio di Integrazione lavorativa (SIL) può promuovere tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 1406/2016 a favore di soggetti di cui all'art. 2 dell'Allegato A della stessa Deliberazione,

-

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e di essere in regola con la normativa di cui al D. Lgs n. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini di inclusione sociale presso una sede di lavoro del soggetto ospitante ubicata in Veneto;
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 – disposizioni generali

1. Il tirocinio di inclusione sociale non costituisce rapporto di lavoro;
2. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto personalizzato;
3. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 7 dell'all. A della DGR 1406/2016;

4. Al tirocinante può essere corrisposto una indennità, in forma di contributo economico di carattere assistenziale o con indennità di partecipazione.

Art. 3 – Disposizioni attuative del tirocinio

1. Il progetto personalizzato, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
2. Le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, sono assicurate per via telematica su CO Veneto dal soggetto promotore;
3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa responsabilità civile sono sostenuti dal soggetto promotore;
4. L'eventuale corresponsione dell'indennità sarà disciplinata nel progetto personalizzato di tirocinio di inclusione sociale.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a
 - a) Adempiere agli obblighi di comunicazione dell'avvio/proroga mediante invio telematico di cui all'art. 13 dell'All. A DGR 1406/2016;
 - b) Indicare nel progetto personalizzato un referente o tutor didattico-organizzativo;
 - c) Rilasciare, su richiesta del tirocinante, un'attestazione dell'attività svolta.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a
 - a) rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
 - b) individuare un tutor aziendale in possesso di esperienze adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - c) al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
 - d) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
 - e) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 dell'All. A DGR 1406/2016;
 - f) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
 - g) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
 - h) collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione dell'andamento del tirocinio;
 - i) comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. la presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione per 24 mesi;
2. la stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini di inclusione sociale attivati e delle loro eventuali successive proroghe

Vicenza, _____

Il Responsabile
U.O.S. Servizio Integrazione Lavorativa
A.ULSS 8 "BERICA"
Dott.ssa Raffaella Dal Lago

Il Rappresentante Legale dell'Azienda
